

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE 10 marzo 2020, n. 80

Validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei Comuni per la determinazione del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi e contestuale assegnazione a ciascun comune della Provincia di BAT dell'aliquota di tributo dovuto per l'anno 2020.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal D.Lgs. n. 10 agosto 2018, n. 101;

VISTA la D.G.R. n. 1518 del 31.05.2015, avente ad oggetto «Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA" Approvazione Atto di Alta Organizzazione»;

VISTO il D.P.G.R. Puglia n. 443 del 31.07.2015 e smi. di adozione del nuovo modello organizzativo denominato "MAIA";

VISTA la D.G.R. n. 458 del 08.04.2016 che in attuazione del nuovo modello organizzativo "MAIA" ha individuato le Sezioni afferenti i Dipartimenti e le rispettive funzioni;

VISTO il D.P.G.R. n. 316 del 17.05.2016 con il quale è stata data attuazione alla richiamata Deliberazione di Giunta Regionale;

VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016, , e successive proroghe, con cui l'Ing. Giovanni Scannicchio è stato nominato Responsabile della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche;

VISTI:

- i commi 24, 29, 38 e ss., dell'art. 3, L. n. 549/1995, "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", con cui è stato istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (c.d. ecotassa) al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima e di energia;
- l'art. 3, c. 40, L. n. 549/1995 ai sensi del quale "Per i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia o comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l'operazione "D10 Incenerimento a terra", ai sensi dell'allegato B alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per gli scarti ed i sovralli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonchè per i fanghi anche palabili (omissis) il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento dell'ammontare determinato ai sensi del comma 29;
- l'art. 32 della legge 28 dicembre 2015 n. 221 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" che ha modificato l'art. 205 del D.Lgs. n. 152/2006 – T.U. Ambiente, introducendo misure per incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio dei rifiuti;
- il Decreto Ministeriale 26 maggio 2016 che ha definito le "Linee guida relative al calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati";

CONSIDERATO che,

- con legge regionale del 27 marzo 2018, n. 8 "Tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di

incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi”, la Regione Puglia ha provveduto al riordino della disciplina recependo a livello regionale le modifiche legislative introdotte dalla L. n. 221/2015 al D.Lgs. n. 152/2006, con contestuale abrogazione della normativa previgente recata dalla L.R. n. 38/2011;

- l’art. 5 della Legge Regionale n. 8/2018, in conformità a quanto stabilito dall’art. 105, c. 3-bis del T.U. Ambiente, come introdotto ex art. 32 della L. n. 221/2015, ha modulato la misura del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata del 65 per cento, fatto salvo l’ammontare minimo fissato dall’articolo 3, comma 29, della l. 549/1995, pari a 5,17 €/t, secondo la seguente tabella:

Superamento del livello di RD rispetto alla normativa statale	Riduzione del tributo
Da 0,01% fino alla percentuale inferiore al 10%	30%
10%	40%
15%	50%
20%	60%
25%	70%

- l’art. 6 della Legge Regionale n. 8/2018, in conformità a quanto stabilito ai sensi dell’art. 205, c.3, del D.Lgs. n. 152/2006, ha stabilito che l’addizionale del 20 per cento è applicata ai comuni, ovvero agli ambiti territoriali ottimali, ove costituiti, che non abbiano conseguito gli obiettivi minimi previsti dall’articolo 205, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006;
- all’art. 9 della Legge Regionale n. 8/2018, in conformità a quanto stabilito ai sensi dell’art. 205, c. 3-sexies, del T.U. Ambiente, è stato stabilito che l’ARPA provvede alla validazione dei dati raccolti;
- in conformità a quanto stabilito dalle norme nazionali e regionali su richiamate [art. 205, cc. 3 e 3-bis, T.U. Ambiente, art. 5 L.R. n. 8/2018 e art. 104 della Legge Regionale n. 67/2018], la misura del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è modulata secondo la seguente tabella:

Livello di raccolta differenziata	Importo tributo €/t	
	RD < 65%	Addizionale del 20%
RD = 65%	Misura ordinaria	€/t 25,82
65,01% ≤ RD ≤ 75%	Riduzione del 30%	€/t 18,07
75,01% ≤ RD ≤ 80%	Riduzione del 40%	€/t 15,49
80,01% ≤ RD ≤ 85%	Riduzione del 50%	€/t 12,91

85,01% ≤ RD ≤ 90%	Riduzione del 60%	€/t 10,33
RD ≥ 90,01%	Riduzione del 70%	€/t 7,75

Vista la sentenza n. 276/2020, pubblicata in data 13.01.2020, con cui il Consiglio di Stato, Sez. V, ha accertato che il trattamento cui viene sottoposto il rifiuto indifferenziato negli impianti di T.M.B. della provincia di Lecce (ubicati nei Comuni di Cavallino, Poggiardo ed Ugento) “appare rispondente alle finalità del sistema premiale – previsto dalla normativa nazionale istitutiva del tributo speciale per il conferimento in discarica - in termini sia di recupero energetico che di riduzione della frazione di rifiuto smaltito”, statuendo, per l’effetto, in ordine all’applicabilità dell’art. 3, c. 40, della legge n. 549/1995 con riferimento alla frazione di rifiuto smaltita in discarica all’esito dei trattamenti ivi svolti;

Vista la D.G.R. n. 155 del 17.02.2020 ai sensi della quale la Giunta Regionale, in conformità a quanto stabilito dal Consiglio di Stato nella su richiamata sentenza n. 276/2020, ha stabilito di applicare la riduzione di cui all’art. 3, c. 40, della L. n. 549/1995 per il tributo speciale dovuto per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 in favore dei Comuni leccesi ricorrenti nei diversi giudizi instaurati avverso le relative determinazioni dirigenziali, fissandolo nella misura di € 5,164 per tonnellata di rifiuti, e, a partire dall’anno 2020, in favore di tutti i Comuni della Regione Puglia, laddove sussistano le medesime condizioni che si sono verificate presso i comuni ricorrenti, in particolare qualora si evidenzi che le operazioni cui sono sottoposti i rifiuti rispondono alle finalità di riduzione e di recupero dei rifiuti volute dalla legge n. 549/1995;

CONSIDERATO che:

- con nota prot. n. 81735-46 del 13.11.2019 ARPA Puglia ha invitato i Comuni della Puglia a trasmettere i dati sulla produzione di rifiuti relativa all’anno 2020 secondo quanto disposto dalla normativa vigente;
- ARPA Puglia ha provveduto ad elaborare le certificazioni ricevute dai Comuni, ai sensi dell’art. 9 della Legge Regionale n. 8/2018;
- con nota prot. n. 11647-46 del 20.02.2020, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ARPA Puglia, ai sensi dell’art. 9 della Legge Regionale n. 8/2018, trasmetteva alla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche le percentuali di raccolta differenziata validate sulla base della documentazione trasmessa dai Comuni;
- con nota prot. n. 3029 del 2.03.2020 questa Sezione, agli esiti della validazione effettuata da ARPA, invitava la stessa a sollecitare i numerosi Comuni alla trasmissione della documentazione mancante;
- con note prot. n. 17187, n. 14190 e n. 14193 del 3.03.2020, ARPA Puglia sollecitava i Comuni inadempienti alla trasmissione della documentazione;

RILEVATO che:

- la documentazione trasmessa dal Comune di Trani risulta essere non conforme a quanto previsto dalla legge regionale 8/2018 ai fini della validazione;

Sulla scorta della validazione dei dati eseguita da ARPA Puglia e dell’istruttoria espletata da questa Sezione si determina:

- il tributo speciale per il conferimento in discarica (ecotassa) dovuto per l’anno 2020 secondo la tabella riassuntiva di seguito riportata:

ARO/Comuni	RD (percentuale)	Ecotassa 2020 (euro/tonnellata)	Addizionale del 20% (euro/tonnellata)
ARO 1			
Barletta	70,10	18,07	
Bisceglie	63,39	25,82	5,164
Trani	Non validabile	25,82	5,164
ARO 2			
Andria	63,11	25,82	5,164
Canosa di Puglia	63,39	25,82	5,164
Minervino Murge	47,28	25,82	5,164
Spinazzola	55,81	25,82	5,164
ARO 3			
Margherita di Savoia	41,97	25,82	5,164
San Ferdinando di Puglia	53,00	25,82	5,164
Trinitapoli	49,39	25,82	5,164

- di applicare a tutti i Comuni della Regione Puglia, in conformità a quanto stabilito dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 155 del 17 febbraio 2020, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 276 del 13 gennaio 2020, la riduzione dell'ecotassa dovuta per l'anno 2020 al 20% dell'ammontare determinato, ai sensi dei commi 29 e 30, prevista dall'art. 3, c. 40, della legge n. 549/1995, nella misura di 5,164 euro a tonnellata di rifiuti "laddove sussistano le medesime condizioni che si sono verificate presso i comuni ricorrenti, in particolare qualora si evidenzino che le operazioni cui sono sottoposti i rifiuti rispondono alle finalità di riduzione e di recupero dei rifiuti volute dalla Legge n. 549/1995".

**VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03
Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii.

Dal presente provvedimento non deriva direttamente alcun onere finanziario a carico del bilancio regionale.

Visto di attestazione disponibilità finanziaria
Il Dirigente della Sezione
Ing. Giovanni Scannicchio

DETERMINA

- di fare proprie le risultanze istruttorie in premessa riportate;

- di applicare a ciascun comune della Provincia di BAT, ai sensi di quanto disposto con L.R. 8/2018, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani, dovuto per l'anno 2020, come riportato nella seguente tabella:

ARO/Comuni	Ecotassa 2020 (euro/tonnellata)	Addizionale del 20% (euro/tonnellata)
ARO 1		
Barletta	18,07	
Bisceglie	25,82	5,164
Trani	25,82	5,164
ARO 2		
Andria	25,82	5,164
Canosa di Puglia	25,82	5,164
Minervino Murge	25,82	5,164
Spinazzola	25,82	5,164
ARO 3		
Margherita di Savoia	25,82	5,164
San Ferdinando di Puglia	25,82	5,164
Trinitapoli	25,82	5,164

- di applicare a tutti i Comuni della Regione Puglia, in conformità a quanto stabilito dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 155 del 17 febbraio 2020, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 276 del 13 gennaio 2020, la riduzione dell'ecotassa dovuta per l'anno 2020 al 20% dell'ammontare determinato, ai sensi dei commi 29 e 30, prevista dall'art. 3, c. 40, della legge n. 549/1995, nella misura di 5,164 euro a tonnellata di rifiuti "laddove sussistano le medesime condizioni che si sono verificate presso i comuni ricorrenti, in particolare qualora si evidenzino che le operazioni cui sono sottoposti i rifiuti rispondono alle finalità di riduzione e di recupero dei rifiuti volute dalla Legge n. 549/1995".

Il presente atto viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento, composto da n° 9 fasciate, ed adottato in originale:

- sarà pubblicato all'albo della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche;
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Sezione Finanze;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso in copia ai Comuni ai quali si demandano gli adempimenti conseguenti;
- sarà trasmesso in copia ad ARPA Puglia;
- sarà reso disponibile sul portale ambientale della Regione Puglia: http://sit.puglia.it/portal/portale_orp
- sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 comma 3 del DPGR n°443/2015, nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto-sezione "Provvedimenti Dirigenti" del sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it

Il presente atto, composto da n° 9 fasciate, è adottato in originale.

Si attesta che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Si attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

L'Istruttore
Dott. Fabrizio Fasano

Il Dirigente della Sezione
Ing. Giovanni Scannicchio